



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO DI PIOMBINO
SEZIONE TECNICA/OPERATIVA
Piazzale Premuda n° 19 – 57025 PIOMBINO (LI)

ORDINANZA
REVISIONE ORDINANZA N. 112/2021

Il Capo del Circondario Marittimo di Piombino:

- VISTA** l'istanza pervenuta presso questo Comando dalla Società Sales S.p.A. ed assunta al protocollo n. 21146 in data 08.07.2025 intesa ad ottenere una rivalutazione dell'art. 2 dell'Ordinanza nr. 112/2021 in data 26.11.2021 dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Piombino, nella parte in cui non si consente alle unità dirette presso le cd. "Briccole" di effettuare operazioni di ormeggio e disormeggio in orario serale/notturno;
- VISTA** la propria Ordinanza n. 97/2007, recante l'approvazione del Regolamento per la predisposizione del piano accosti giornaliero del Porto di Piombino e disciplina delle unità navali agli ormeggi, in data 20.08.2007;
- VISTA** la propria Ordinanza nr. 112/2021 in data 26.11.2021 "Ormeggio banchina Briccole";
- CONSIDERATO** che nel periodo 31 maggio 2023 – 08 luglio 2025 la società Sales S.p.A. ha avanzato richiesta ed ottenuto apposita autorizzazione in deroga ai sensi dell'art. 2, comma 2, della sopra citata Ordinanza n. 112/2021 per consentire l'effettuazione dell'ormeggio / disormeggio di unità navali anche in orario notturno e non sono state segnalate particolari criticità da parte dei Servizi Tecnico Nautici e/o da Comandi di navi;
- VISTO** il parere favorevole espresso a suo tempo espresso dalla Corporazione Piloti del Porto di Piombino, Tor del Sale, Follonica e Porto Santo Stefano in data 04.10.2023;
- VISTO** il parere favorevole a suo tempo espresso dal Gruppo Ormeggiatori e Battellieri del Porto di Piombino in data 04.10.2023;
- VISTO** che la Società istante ha installato, sul molo in questione, un numero di torri faro il cui fascio luminoso, così come si evince dalla documentazione fotografica allegata alla richiesta, che copre in maniera sufficiente il ciglio banchina e l'area retrostante;
- VISTI** gli artt. 17, 30, 62, 64 e 81 del Codice della Navigazione nonché gli artt. 59 e ss e l'art. 524 del relativo Regolamento di Esecuzione (Parte Marittima);
- RITENUTO** opportuno operare un aggiornamento dell'Ordinanza n. 112/2021, per rendere il provvedimento conforme all'esperienza acquisita ed operare le discendenti semplificazioni amministrative;

ORDINA

Articolo Unico

L'articolo 2 dell'Ordinanza n. 112/2021 emessa in data 26.11.2021 è così integralmente modificato:

“Le operazioni di ormeggio e disormeggio possono essere svolte anche in ore serali e/o notturne, rispettando le seguenti condizioni:

- ***l'operazione deve essere effettuata solamente con buona visibilità e condizioni meteomarine favorevoli;***
- ***tutte le torri faro dovranno essere perfettamente funzionanti, dovranno essere accese e controllate almeno un'ora prima dell'arrivo della nave ed eventuali avarie al suddetto impianto di illuminazione, se non prontamente ripristinate, dovranno essere comunicate via radio (canale 13 VHF) o via telefono alla Centrale Operativa dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Piombino, che disporrà l'ormeggio in rada della nave in questione;***
- ***l'intera banchina, lo specchio acqueo prospiciente, la bitta posta a nord e la boa di ormeggio dovranno essere completamente ed adeguatamente illuminate;***
- ***l'ingombro dei materiali da caricare non dovrà pregiudicare il fascio di luce delle torri faro.”***

Si allega al presente atto, per facilità di consultazione, la versione aggiornata della sopra citata Ordinanza n. 112/2021, comprensiva delle modifiche apportate con il presente provvedimento.

Piombino, Data del protocollo informatico

IL COMANDANTE
T.V. (CP) Alberto POLETTI

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs 7 marzo 2005, n.82 e norme collegate.



Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili

UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO DI PIOMBINO

ORDINANZA

ORMEGGIO BANCHINA "BRICCOLE"

(per la numerazione vedere progressivo e data in intestazione)

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del porto di Piombino:

- VISTA** la propria Ordinanza nr. 97/2007, recante il *"Regolamento per la predisposizione del piano accosti giornaliero del Porto di Piombino e disciplina delle unità navali agli ormeggi, in data 20.08.2007"*;
- VISTO** l'esito del sopralluogo effettuato in data 08 ottobre 2021 da questa Autorità Marittima;
- CONSIDERATO** l'esito della riunione tenutasi in data 13 ottobre 2021, convocata da questo Comando con fg. prot. nr. 15869 in data 11 ottobre 2021 e tenutasi con personale dell'Autorità di Sistema portuale del Mar Tirreno Settentrionale - presidio di Piombino, della Corporazione Piloti del Porto di Piombino, Tor del Sale, Follonica e Porto Santo Stefano, del Gruppo Ormeggiatori e Barcaioti del porto di Piombino;
- AL FINE** di salvaguardare la vita umana in mare, la pubblica incolumità, la sicurezza della navigazione e delle manovre da svolgersi negli specchi acquei portuali;
- RITENUTO** opportuno disciplinare, pertanto, le operazioni di ormeggio e disormeggio alla banchina denominata "Briccole", al fine di consentirne lo svolgimento in una cornice di sicurezza;
- VISTI** gli artt. **17, 30, 62, 64 e 81** del Codice della Navigazione nonché gli artt. **59** e ss. e l'art. **524** del relativo Regolamento di Esecuzione (Parte Marittima);

ORDINA

Articolo 1

L'ormeggio alla banchina del porto di Piombino denominata "Briccole" (Darsena Nord), è consentito, in via sperimentale e transitoria, a tutte le navi aventi una lunghezza fuori tutto non superiore a 110 metri ed un pescaggio massimo non superiore a 8 metri.

Previo opportuna valutazione da parte dell'Autorità Marittima, sentito il parere della Commissione accosti, può essere ammesso anche l'ormeggio ad unità aventi lunghezza superiore a 110 metri, purché dotate di ausili di ancoraggio (es. pali idraulici), il cui impiego

non dovrà comportare limitazione e/o impedimento alla manovra negli specchi acquei antistanti e adiacenti l'ormeggio in parola.

Articolo 2

Le operazioni di ormeggio e disormeggio possono essere svolte anche in ore serali e/o notturne, rispettando le seguenti condizioni:

- l'operazione deve essere effettuata solamente con buona visibilità e condizioni meteomarine favorevoli;
- tutte le torri faro dovranno essere perfettamente funzionanti, dovranno essere accese e controllate almeno un'ora prima dell'arrivo della nave ed eventuali avarie al suddetto impianto di illuminazione, se non prontamente ripristinate, dovranno essere comunicate via radio (canale 13 VHF) o via telefono alla Centrale Operativa dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Piombino, che disporrà l'ormeggio in rada della nave in questione;
- l'intera banchina, lo specchio acqueo prospiciente, la bitta posta a nord e la boa di ormeggio dovranno essere completamente ed adeguatamente illuminate;
- l'ingombro dei materiali da caricare non dovrà pregiudicare il fascio di luce delle torri faro.

Articolo 3

Il concessionario, nell'onere della conduzione diretta del bene demaniale e per la salvaguardia del personale operante durante le operazioni di ormeggio/disormeggio dovrà:

- Provvedere, almeno 1 (una) ora prima dell'inizio delle operazioni di ormeggio e disormeggio delle unità, alla rimozione di qualsiasi ostacolo e/o impedimento su tutto il ciglio della banchina, per garantire la sussistenza di una fascia libera da qualsiasi impedimento profonda almeno 2,5 metri; dovrà essere, inoltre, assicurato un adeguato corridoio di accesso alla banchina, sgombero da impedimenti;
- Assicurare che siano parimenti libere da impedimenti le aree limitrofe alle scalette di accesso in banchina da mare;
- Provvedere alla rimozione di tutti gli ostacoli ed i pericoli derivanti dalla fuoriuscita dell'armatura metallica, contenuta nella struttura cementizia della banchina;
- Assicurare adeguata manutenzione e controllo degli arredi portuali (quali bitte e boe di tonneggio);
- Assicurare la presenza in banchina di respingenti idonei a seconda della tipologia e dimensioni delle unità operanti;
- Assicurare idonea protezione agli arredi portuali, durante tutto il corso delle operazioni di discarico e movimentazione di materiale / merci in banchina;
- Sospendere qualsiasi operazione (es. movimentazione di materiali) durante le operazioni di ormeggio e disormeggio. All'uopo il concessionario dovrà incaricare un proprio dipendente qualificato che vigili sull'osservanza delle citate prescrizioni.

Articolo 4

Tutte le unità ormeggiate in banchina dovranno utilizzare cavi idonei, indipendentemente dall'eventuale uso degli ausili di ormeggio (pali idraulici di bordo e/o corpi morti), e dovranno tenere in funzione il sistema A.I.S. per tutta la durata della sosta in porto.

Articolo 5

L'Autorità Marittima, a proprio insindacabile giudizio, per motivi legati alla sicurezza della navigazione e portuale, potrà se ritenuto del caso disporre l'uso del rimorchiatore in ausilio alla manovra di ormeggio e/o disormeggio.

Articolo 6

I contravventori alle norme della presente Ordinanza, qualora il fatto non configuri un diverso e/o più grave reato/illecito, saranno perseguiti in applicazione autonoma od in eventuale concorso con altre fattispecie dagli Artt. 1174 e 1231 del Codice della Navigazione, e saranno ritenuti responsabili dei danni che dovessero derivare a persone e/o cose in conseguenza della propria inadempienza.

Articolo 7

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità viene assicurata mediante l'affissione all'albo d'Ufficio, l'inclusione alla pagina "Ordinanze" del sito istituzionale www.guardiacostiera.it/piombino nonché opportuna diffusione tramite i locali organi di informazione e le vigenti pubblicazioni nautiche.

IL COMANDANTE
T.V. (CP) Alberto POLETTI

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
del D.lgs 7 marzo 2005, n.82 e norme collegate.

Poletti
Alberto
26.11.2021
15:54:13
UTC

